



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Laurenzia Binda, Stefano Zanon

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
G. Antico, R. Bianchi, L. Binda,
S. Dimitri, Eco Ambiente Service Srl,
K. Faudone (Progesa Srl), G. Fino,
A. Guerra, L. Nardi, C. Pollet,
A. Pratesi, L. Reina, S. Setti,
A. Sica, L. Sorgato, G. Spanò,
E. Torzuoli, M. Vinci

Stampa
Tiber Spa - Via Industriale, 24/26
Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 9/85
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 12.02.2025

RATIO

Mensile per l'aggiornamento fiscale e amministrativo

Sommario 3/2025

Editoriale	- Sglobalizzazione	3
Opinione	- Ambito civilistico e fiscale dell'impresa familiare	5

Imposte e tasse

Accertamento	- Certificazione Unica 2025 per lavoro autonomo	6
	- Nessuna certificazione dei compensi a contribuenti minimi e forfetari	8
	- Ravvedimento speciale per società di persone e associazioni professionali	10
	- Responsabilità del liquidatore in caso di accertamento	12
	- Limite di € 2 milioni per compensazione orizzontale	14
	- Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali scaduti	16
Iva	- Compensazione orizzontale del credito Iva	18
	- Richiesta del rimborso Iva annuale	20
	- Accesso e uscita dal regime forfetario e rettifica Iva	22
	- Soglie minime per il versamento dell'Iva	24
	- Reverse charge nei contratti di appalto per movimentazione di merci	26
	- Nuova classificazione Ateco 2025	28
Imposte dirette	- Bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus 2025-2027	30
	- Detrazione per acquisto di mobili	32
	- Modello 770 semplificato mensile	34
	- Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo	36
	- Fiscalità degli immobili detenuti dai professionisti	38
	- Disciplina fiscale delle crypto-attività	42
	- Affrancamento riserve e fondi in sospensione d'imposta	44
	- Modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie	46
	- Riflessioni sulla nuova liquidazione d'impresa	50
Riscossione	- Dilazione dei ruoli: nuove rate dal 1.01.2025	52
Contenzioso	- Cumulo giuridico delle sanzioni dopo la riforma fiscale	56

Contabilità e bilancio

Scritture contabili	- Versamento tassa annuale libri sociali 2025	60
----------------------------	---	-----------

Scritture contabili	- Poste in valuta estera in bilancio	62
	- Contabilizzazione dell'autoliquidazione Inail	66
Bilancio	- Scadenze e adempimenti di bilancio	68
	- Svalutazione dei titoli non immobilizzati nel bilancio 2024	72

Pratica professionale

Diritto del lavoro	- Principali novità del Collegato lavoro	74
	- Aliquote contributive 2025 Gestione separata Inps	78
Antiriciclaggio	- Nuove regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC	80
Privacy	- Amministratore di sistema	82
Crisi d'impresa	- Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ed accordo col Fisco	84
Ambiente	- Albo Nazionale gestori ambientali	86

Rubriche

Agevolazioni	- Fondo per la transizione industriale	88
Scadenario	- Adempimenti mese di marzo 2025	90
Quesiti Agenzia Entrate	- Diritto di superficie su terreni per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili	94
	- Vendita immobile con cambio categoria catastale e calcolo dei 5 anni	96

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: servizioclientiratio

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica



Mario Ranieri
"Omaggio alla Mille Miglia"

Originario di Travagliato (BS), Mario Ranieri è un pittore poliedrico. Nella sua formazione ci sono l'olio e l'acquerello, nonché tanta pittura all'aria aperta, molto esercizio e una significativa capacità di vedere. La sua crescita è stata davvero interessante, se si considera che non nasce artista, ma ne acquista i tratti e la capacità visiva cammin facendo. Per chi, come chi scrive, ha seguito con interesse tutta la sua parabola, potervi presentare una sua opera è un piacere. Non solo per il valore artistico dei suoi lavori, ma per l'impegno e la costanza con la quale Ranieri si è emancipato da una pittura più di intrattenimento per arrivare a un'arte capace di esprimere emozioni.

Post-Covid Ranieri ha realizzato un ciclo di tele, molto interessanti, che sono state esposte a Brescia, e una è stata donata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il tema erano le mani del personale sanitario, quelle mani che ci hanno curato e salvato la vita in quei giorni tristi.

Il ciclo di cui fa parte questa tela, invece, è dedicato a un'eccellenza bresciana: La Mille Miglia.

Una serie di tele, tutte davvero molto interessanti, dove Ranieri mette in primo piano le vetture storiche di questa corsa magica.

Il suo occhio è quello di un fotografo, con la capacità, però, di catturare, nelle sue pennellate, velocità, eleganza ed emozione che queste storiche vetture regalano.

Sono auto, ma il modo con cui Ranieri le ritrae ne fanno essere umani in posa. Così, queste vetture diventano istantanee, ma di pittura, che catturano quell'attimo che ci trasforma, davanti a questi bolidi, in sognatori.

Una magia che solo la buona pittura sa catturare, in un singolo attimo.

Luca Cremonesi

In copertina:
Mario Ranieri,
"Omaggio alla Mille Miglia" 2021
Olio su tela, 30x60, collezione privata



SOMMARIO

- DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
- APPROFONDIMENTI

E-LEARNING
Del 15.01.2025
www.ratio.it

DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI

D.L. 4.06.2013, n. 63, conv. L. 3.08.2013, n. 90 - Art. 16-bis D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 1, c. 139, lett. d) L. 27.12.2013, n. 147 Art. 1, c. 55 L. 30.12.2024, n. 207 - Circ. Ag. Entr. 18.09.2013, n. 29/E - Circ. Ag. Entr. 21.05.2014, n. 11/E - Circ. Ag. Entr. 2.03.2016, n. 3/E

La legge di Bilancio 2025 ha prorogato la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in relazione alle spese documentate e sostenute **fino al 31.12.2025** per l'acquisto di mobili, di grandi elettrodomestici e apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. La spesa massima su cui calcolare la detrazione non deve essere superiore a € 5.000 anche per il 2025.

DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI

SOGGETTI	⇒ Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio .	
OGGETTO	<ul style="list-style-type: none"> • Ulteriori spese documentate per l'acquisto di: <ul style="list-style-type: none"> .. mobili; .. grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla: <ul style="list-style-type: none"> . classe A per i forni; . classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie; . classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. 	⇒ Finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
	Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, deve sussistere tenendo conto dell'immobile nel suo complesso, anziché del singolo ambiente dell'immobile stesso.	
	⇒ L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all'arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l'immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.	
DETRAZIONE	⇒ Detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle spese sostenute .	⇒ La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1.01 dell'anno precedente a quello dell'acquisto.
	⇒ La detrazione è calcolata ⁽¹⁾ su un ammontare complessivo non superiore a € 5.000 per il 2024 e il 2025 .	
	⇒ Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.	
	⇒ L'importo è riferito alla singola unità immobiliare , comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.	⇒ Per i lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni condominiali la detrazione può essere fruita per l'acquisto di beni destinati all'arredamento delle parti comuni ⁽²⁾ .
	⇒ Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte.	
	⇒ Ripartizione	⇒ La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.
BENI AGEVOLABILI	⇒ Mobili	Rientrano tra i "mobili" agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
	⇒ Nuovi	
	⇒ Grandi elettrodomestici	<ul style="list-style-type: none"> • L'acquisto di grandi elettrodomestici è agevolabile solo se per quella tipologia è prevista l'etichetta energetica. • Per l'individuazione dei "grandi elettrodomestici" costituisce utile riferimento l'elenco di cui all'allegato 1B del D. Lgs. 25.07.2005, n. 151⁽³⁾.
	⇒ Nuovi	
	⇒ Spese di trasporto	⇒ Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento indicate.

Note

- ⁽¹⁾ Le spese sono computate ai fini della detrazione **indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per interventi edilizi**.
- ⁽²⁾ L'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.
- ⁽³⁾ Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

APPROFONDIMENTI

INTERVENTI
DI RECUPERO
EDILIZIO
CUI È COLLEGATA
LA DETRAZIONE

- **Manutenzione ordinaria** [art. 3, lett. a) D.P.R. 380/2001] effettuata sulle **parti comuni** di edificio residenziale.
- **Manutenzione straordinaria** [art. 3, lett. b) D.P.R. 380/2001] effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.
- **Restauro e risanamento conservativo** [art. 3, lett. c) D.P.R. 380/2001] effettuato sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.
- **Ristrutturazione edilizia** [art. 3, lett. d) D.P.R. 380/2001], effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.
- **Ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi**, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
- **Restauro e risanamento conservativo**, nonché ristrutturazione edilizia [art. 3, lett. c) e d) D.P.R. 380/2001], riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano **entro 6 mesi dal termine dei lavori** alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Data inizio lavori	<ul style="list-style-type: none"> • La data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione (circolare Ag. Entrate 21/E/2010, par. 2.1). • È possibile, infatti, che le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui detti beni sono destinati.
Dimostrazione data di avvio	<ul style="list-style-type: none"> • La data di avvio potrà essere comprovata da: <ul style="list-style-type: none"> .. eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare; .. comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Asl, qualora la stessa sia obbligatoria (🔗); .. in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (🔗).

ADEMPIMENTI

- **Presupposti**
 - Poiché il beneficio fiscale è ancorato a quello per il recupero del patrimonio edilizio, il contribuente deve fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio rispettando i presupposti e gli adempimenti previsti dall'art. 16-bis Tuir, dal regolamento adottato con D.M. Finanze 18.02.1998, n. 41, nonché dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2.11.2011.
 - **Modalità di pagamento**
 - I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante **bonifici bancari** o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.
 - **Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:**
 - .. la **causale** del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane S.p.a. per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
 - .. il **codice fiscale** del beneficiario della detrazione;
 - .. il **numero di partita Iva** ovvero il **codice fiscale** del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
- | | |
|---------------------------|---|
| Carte di credito | <ul style="list-style-type: none"> • È consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. • La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. |
| Assegni e contanti | Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. |
- **Documentazione**
 - Le spese sostenute devono essere documentate, **conservando:**
 - .. la documentazione attestante l'effettivo pagamento (**ricevute dei bonifici**, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
 - .. le **fatture di acquisto** dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti (compreso il documento commerciale senza codice fiscale se riconducibile al titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento).

DISCIPLINA FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 67, c. 1, lett. c-sexies) D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 1, cc. 23 - 29 L. 20.12.2024, n. 207
Art. 1, cc. 126, lett. a) e b) e 127 L. 29.12.2022, n. 197

Con la legge di Bilancio 2025 il legislatore ha modificato alcune delle norme introdotte con la legge di Bilancio 2023, in relazione alla disciplina fiscale delle crypto-attività. In particolare, **dal 1.01.2025 è abrogata la soglia di esenzione di € 2.000 e dal 1.01.2026 aumenta dal 26% al 33% l'aliquota dell'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni in crypto-attività.**

SCHEMA DI SINTESI

DEFINIZIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ	⇒ L'art. 67, c. 1, lett. c-sexies) Tuir definisce la crypto-attività come la "rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga".
REDDITI DIVERSI	⇒ Rientrano nella categoria dei redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate [art. 67, c. 1, lett. c-sexies) Tuir].
FATTISPECIE NON FISCALMENTE RILEVANTE	⇒ Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni; dal 1.01.2023 non costituisce, quindi, una fattispecie realizzativa lo scambio di una crypto-valuta con un'altra (ad esempio, <i>either</i> con <i>bitcoin</i>) così come NFT con NFT, mentre si considera fiscalmente rilevante lo scambio, ad esempio, di un NFT con una crypto-valuta. L'art. 1, c. 25, lett. a) e b) ha eliminato, con decorrenza 1.01.2025, la soglia di non imponibilità di € 2.000 (precedentemente introdotta dalla legge di Bilancio 2024).
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • La plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle crypto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. • Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze. • Le minusvalenze sono riportate in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il 4°, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di acquisto per successione si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. • Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. </div> <ul style="list-style-type: none"> • Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo è pari a zero. Tali elementi possono essere costituiti dalla documentazione d'acquisto dell'intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l'acquisto. • I proventi derivanti dalla detenzione di crypto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. A differenza di quanto previsto dall'art. 68, c. 6 del Tuir, non è quindi possibile considerare i costi inerenti all'acquisto e la cessione delle crypto-attività come, ad esempio bolli, commissioni ed imposte (art. 68, c. 9-bis Tuir).
ALIQUOTA	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Alle plusvalenze si applica la seguente aliquota d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> .. 26% fino al 31.12.2025; .. 33% dal 1.01.2026.

APPROFONDIMENTI

**OPZIONE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA**

- Il contribuente ha la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva **su ciascuna plusvalenza realizzata** a condizione che le crypto-attività siano in custodia o in amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare o operatori non finanziari di cui alle lett. i) e i-bis) del c. 5 dell'art. 3 D. Lgs. 21.11.2007, n. 231.

Art. 6
D. Lgs. 461/1997

**VALUTAZIONE
DELLE
CRIPTO-ATTIVITÀ**

Art. 110, c. 3-bis Tuir
Art. 1, c. 132, L. 29.12.2022,
n. 197

- Non concorrono alla formazione del reddito, né alla base imponibile Irap, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle crypto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico.

**RIDETERMINAZIONE
DEL VALORE
DELLE
CRIPTO-ATTIVITÀ**

Art. 1, c. 26, L. 20.12.2024,
n. 207

- Per ciascuna crypto-attività **posseduta alla data del 1.01.2025** può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, **il valore a tale data** a condizione che il predetto valore sia assoggettato a **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi **nella misura del 18%** da versarsi entro il 30.11.2025 secondo le modalità previste dal capo III del D. Lgs. 241/1997.
- L'imposta può essere **rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali** a decorrere dal 30.11.2025; in questo caso, sulle rate successive alla prima, sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.
- La rideterminazione del valore non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili.

**IMPOSTA DI BOLLO
SUL VALORE
DELLE
CRIPTO-ATTIVITÀ**

- Si applica un'imposta di bollo, nella **misura del 2 per mille**, sul valore delle crypto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato, anche nell'ipotesi in cui non sia inviata alcuna comunicazione alla clientela.

NOTA INTEGRATIVA E BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2024

SCOPRI
SU RATIO STORE

store.ratio.it



La guida online che illustra tutti gli aspetti pratici e operativi per la redazione del bilancio e della nota integrativa.

Aggiornato con le novità in tema di **ESG, regime di adempimento collaborativo e principi contabili**.

Oltre **350 pagine** con approfondimenti in forma schematica, modelli e casi pratici.